

La formazione del giudice e la sua cultura giuridica come presupposto per la formazione di una decisione comprensibile e condivisibile

Giovanni Pascuzzi

Relazione al convegno

ANCHE LA CULTURA GIURIDICA PUÒ AIUTARE LA GIUSTIZIA?

RIFLESSIONI SUL LINGUAGGIO, METODO DI COMUNICARE E DI DECIDERE DENTRO E FUORI AL “PROCESSO”

Università di Padova, Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto – Ordine degli Avvocati, Padova

LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023 – ARCHIVIO ANTICO, PALAZZO BO, VIA VIII FEBBRAIO N. 2, PADOVA



LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023 – ARCHIVIO ANTICO, PALAZZO BO, VIA VIII FEBBRAIO N. 2, PADOVA

ANCHE LA CULTURA GIURIDICA PUÒ AIUTARE LA GIUSTIZIA?

RIFFLESSIONI SUL LINGUAGGIO, METODO DI COMUNICARE E DI DECIDERE DENTRO E FUORI AL “PROCESSO”

SESSIONE ANTIMERIDIANA

ORE 9.00-9.15 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE 9.15-9.30 – INDIRIZZI DI SALUTO

Prof. Daniela Mappelli, Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi di Padova
Prof. Manlio Miele, Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Avv. Francesco Rossi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova

ORE 9.30-13.00 – GIURISTI, CULTURA, FORMAZIONE E “SCOPERTA” DEL DIRITTO APPLICABILE

Coordina e presiede il Prof. Gianluca Romagnoli

Il problema: le culture dei giuristi e la loro divaricazione

Prof. Gianluca Romagnoli, Università degli Studi di Padova

La cultura giuridica nella prospettiva dell'amministrazione della giustizia

On. Dott. Carlo Nordio, Ministero della Giustizia

La formazione dell'avvocato e la sua cultura giuridica come presupposto della comunicazione nel processo

Avv. Paolo Doria, Scuola Forense – Ordine degli Avvocati di Vicenza

La formazione del giudice e la sua cultura giuridica come presupposto per la formazione di una decisione comprensibile e condivisibile

Cons. Prof. Giovanni Pascuzzi, Consiglio di Stato

Rapporti economici e mente del giudice

Prof. Umberto Morera, Università di Roma Tor Vergata

La cultura giuridica come base per la condivisione e la persuasione delle decisioni. Spazi comuni a giudici ed avvocati

Prof. Paolo Moro, Università degli Studi di Padova

Cultura giuridica e superamento delle carenze tecnico prescrittive della legge: necessità di riforma

Prof. Federica Giardini, Università degli Studi di Padova

ACCREDITAMENTO: l'evento è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Padova con quattro crediti formativi in materia di diritto processuale civile per ciascuno modulo (sessione antimeridiana e pomeridiana), per un totale di otto crediti formativi per la partecipazione all'intero evento.

ISCRIZIONI: mail a convegno.culturagiustizia@unipd.it, precisando l'Ordine di appartenenza e se si intende partecipare all'intero evento o solo ad una delle due sessioni.

COMITATO SCIENTIFICO: Marco De Cristofaro, Federica Giardini, Paolo Moro, Gianluca Romagnoli
SEGRETARIA ORGANIZZATIVA: Edoardo Cecchinato

EVENTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA BANCA DELLE TERRE VENETE

Lunedì 22 maggio 2023, ore 9.00-18.30
Archivio Antico, Palazzo Bo, Padova

Anche la cultura giuridica può aiutare la giustizia?

Riflessioni sul linguaggio, metodo di comunicare e di decidere dentro e fuori al “processo”



Anche la cultura giuridica può aiutare la giustizia? Riflessioni sul linguaggio, metodo di comunicare e di decidere dentro e fuori al “processo”

Il P.N.R.R. prevede alcune misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi e lo smaltimento dell'arretrato, riportando al centro dell'attenzione i problemi della giustizia.

Quegli obiettivi del piano di ripresa e resilienza si immaginano realizzabili attraverso provvedimenti di carattere organizzativo, rispettivamente, di implementazione delle strutture amministrative, di c.d. “digitalizzazione” dei procedimenti e di “compressione” dei tempi dei processi, delineando una logica acceleratoria caratterizzata da un'equiparazione tra velocità e qualità delle decisioni giudiziarie.

Del tutto dimenticato risulta invece il problema della realizzazione delle condizioni per l'affermazione di una cultura giuridica comune agli “operatori” della giustizia (magistrati e avvocati) che può essere considerato il presupposto, prima, per un affettivo dialogo e, poi, per la comprensione e condivisione delle decisioni ed, ancora, precondizione necessaria per la prevedibilità dell'esito di un processo in corso o da instaurare.

La centralità di una riflessione sulla necessità di una cultura giuridica comune risulta ragionevolmente evidenziata quando la decisione della controversia poggia sull'interpretazione di documenti normativi generici, formulati attraverso clausole generali, carenti sotto il profilo della tecnica redazionale o perché frutto di scelte politiche assolutamente contingenti. Una cultura giuridica comune agli operatori della giustizia, infatti, potrebbe scongiurare decisioni spesso opache, dall'esito non prevedibile, giustificate da motivazioni costruite per mezzo del rinvio a massime eterogenee od in vario modo combinate che sorreggono dispositivi lontani dalle aspettative suscitate dai documenti normativi. Dunque, la cultura comune potrebbe costituire un antidoto contro la costruzione di motivazioni basate sulle massime che – pur consentendo la stesura veloce di decisioni standardizzate – acuiscono l'incertezza dei consociati per poggiate su quei “giudizi di valore” opinabili ricordati da Natalino Irti nel suo Diritto incalcolabile.

Il convegno, quindi, vorrebbe contribuire a sviluppare una riflessione sulla importanza di una cultura giuridica comune, sul ruolo dell'università nella sua formazione, per poi concentrarsi sul giudizio di cassazione, “luogo” elettivo in cui si compie il percorso di “scoperta” del precetto giuridico.

www.giovan

L'evento è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Padova con quattro crediti formativi in materia di diritto processuale civile per ciascuno dei due moduli (sessione antimeridiana e pomeridiana), per un totale di otto crediti per la partecipazione all'intero evento.

Iscrizione tramite e-mail all'indirizzo convegno.culturagiustizia@unipd.it, precisando l'Ordine di appartenenza e se si intende partecipare all'intero evento oppure solo ad una delle due sessioni.

Evento realizzato con il contributo della Banca delle Terre Venete

SESSIONE ANTIMERIDIANA

ORE 9.00-9.15 – REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ORE 9.15-9.30 – INDIRIZZI DI SALUTO

Prof. Daniela Mappelli, Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi di Padova
Prof. Manlio Miele, Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Avv. Francesco Rossi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova

ORE 9.30-13.00 – GIURISTI, CULTURA, FORMAZIONE E “SCOPERTA” DEL DIRITTO APPLICABILE

Coordina e presiede il Prof. Gianluca Romagnoli

Il problema: le culture dei giuristi e la loro divaricazione

Prof. Gianluca Romagnoli, Università degli Studi di Padova

La cultura giuridica nella prospettiva della amministrazione della giustizia

On. Dott. Carlo Nordio, Ministero della Giustizia

La formazione dell'avvocato e la sua cultura giuridica come presupposto della comunicazione nel processo

Avv. Paolo Doria, Scuola Forense – Ordine degli Avvocati di Vicenza

La formazione del giudice e la sua cultura giuridica come presupposto per la formazione di una decisione comprensibile e condivisibile

Cons. Prof. Giovanni Pascuzzi, Consiglio di Stato

Rapporti economici e mente del giudice

Prof. Umberto Morera, Università di Roma Tor Vergata

La cultura giuridica come base per la condivisione e la persuasione delle decisioni. Spazi comuni a giudici ed avvocati

Prof. Paolo Moro, Università degli Studi di Padova

Cultura giuridica e superamento delle carenze tecnico prescrittive della legge: necessità di riforma

Prof. Federica Giardini, Università degli Studi di Padova

SESSIONE POMERIDIANA

ORE 14.15-14.30 – REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ORE 14.30-18.30 – IL PROCESSO DI CASSAZIONE COME METODO PER L'EMERSIONE DEL MESSAGGIO GIURIDICO

Coordina e presiede il Prof. Marco De Cristofaro

L'approccio dell'avvocato al processo di Cassazione: le responsabilità e il rito

Avv. Lorenzo Locatelli, Scuola Forense – Ordine degli Avvocati di Padova

Giudice e nomopoiesti: il processo civile di Cassazione tra prescrizioni e precetti

Prof. Marco De Cristofaro, Università degli Studi di Padova

Il giudice del merito in dialogo con la Suprema Corte: il nuovo rinvio pregiudiziale in Cassazione

Prof. Marino Marinelli, Università degli Studi di Padova

Cultura e subcultura del “precedente”: the dark side della cd. nomofilachia

Prof. Bruno Sassani, Università di Roma Tor Vergata

Il linguaggio giuridico come istituzione

Prof. Cons. Remo Caponi, Corte di Cassazione

Nomofilachia e confronto tra culture giuridiche

Prof. Claudio Consolo, Università di Roma La Sapienza

ORE 18.00 – INTERVENTI PROGRAMMATI

COMITATO SCIENTIFICO: Marco De Cristofaro, Federica Giardini, Paolo Moro, Gianluca Romagnoli
SEGRETARIA ORGANIZZATIVA: Edoardo Cecchinato

Cos'è la «cultura giuridica»?

- ≠ (concetto diverso)
 - dalla (mera) conoscenza delle leggi
 - dalla (mera) conoscenza del diritto
- Ricomprende
 - Cultura della giurisdizione
 - Cultura della legalità
 - Cultura istituzionale (almeno in parte)
- Cultura giuridica
 - Interna (dei giuristi). Cultura del diritto
 - Esterna (del pubblico). Cultura sul diritto



3 elementi per cominciare a riflettere

- 1) Le prove per l'accesso alla magistratura ordinaria
- 2) La valutazione dei magistrati
- 3) Supporti informativi offerti al magistrato



1) Le prove per l'accesso alla magistratura ordinaria

- **D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160** Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150
 - **Art. 1. Concorso per magistrato ordinario**
 - 2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta..... e in una prova orale.....
 - 3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.
 - 4. La prova orale verte su:
 - a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
 - b) procedura civile;
 - c) diritto penale;
 - d) procedura penale;
 - e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
 - f) diritto commerciale e fallimentare;
 - g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
 - h) diritto comunitario;
 - i) diritto internazionale pubblico e privato;
 - l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
 - m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.



1) Le prove per l'accesso alla magistratura ordinaria

Cosa notiamo?

- Tipo di prove: scritto e orale
 - Servono a valutare la conoscenza del «sapere dichiarativo»
- Viene richiesta la conoscenza di «n» diritti (civile, penale, e...)
- Non viene valutato il possesso di «altri saperi»
 - Problem solving giuridico
 - Saper giudicare
 - Saper decidere
 - Saper escutere un testimone e valutarne l'attendibilità
 - Saper gestire l'udienza e l'organizzazione delle attività
 -
 - Nessun riferimento ai profili deontologici ed etici

1) Le prove per l'accesso alla magistratura ordinaria

- **D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160** Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150
 - **Art. 1. Concorso per magistrato ordinario**
 - 2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta..... e in una prova orale.....
 - 3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.
 - 4. La prova orale verte su:
 - a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
 - b) procedura civile;
 - c) diritto penale;
 - d) procedura penale;
 - e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
 - f) diritto commerciale e fallimentare;
 - g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
 - h) diritto comunitario;
 - i) diritto internazionale pubblico e privato;
 - l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
 - m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.



2) La valutazione dei magistrati

- D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (già citato) art. **11. Valutazione della professionalità**
- 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio.....
- 2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa é operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura..... La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
 - a) **la capacità**, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, é riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
 - b) **la laboriosità é riferita alla produttività**, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli *standard* di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;
 - c) **la diligenza** é riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; é riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
 - d) **l'impegno** é riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico



2) La valutazione dei magistrati

https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/ordinaria/percorso-professionale?show=true&title=valutazioni%20di%20professionalit%C3%A0&show_breadcrumb=valutazioni%20di%20professionalit%C3%A0



[csm](#) ▾ [magistratura](#) ▾ [attualità](#) ▾ [lavori del consiglio](#) ▾ [norme e documenti](#) ▾ [gare e concorsi](#) ▾

homepage : magistratura : ordinaria : **percorso professionale** : valutazioni di professionalità



Il Percorso Professionale

valutazioni di professionalità

Tutti i magistrati vengono sottoposti ad approfondito controllo periodico della capacità professionale, con cadenza quadriennale, per 7 volte, a partire dall'ingresso in magistratura e fino al ventottesimo anno di carriera. La delicatezza delle funzioni svolte dai magistrati impone, difatti, di accertare con costanza che le attitudini valutate all'inizio con il concorso permangano per tutto il periodo di servizio del magistrato.

I parametri di valutazione

Il Consiglio, in base all'art. 10 del d.lgs. 160 del 2006, compie una verifica, che copre l'intero arco dei quattro anni, su:

indipendenza, imparzialità ed equilibrio;

capacità;

impegno;

diligenza;

laboriosità.

Indipendenza, imparzialità ed equilibrio sono i c.d. "prerequisiti": è cioè necessario che, nel periodo preso in considerazione, non risultino elementi o fatti tali da incidere sulle caratteristiche essenziali dell'attitudine professionale del magistrato, e cioè la capacità di esercitare le funzioni giurisdizionali in maniera indipendente da ingerenze interne o esterne, in posizione di terzietà rispetto ai soggetti coinvolti nel processo, e con atteggiamento equilibrato.

La capacità riguarda la preparazione giuridica, la tecnica di redazione dei provvedimenti, le tecniche di conduzione delle indagini, l'organizzazione del proprio lavoro, le modalità di celebrazione delle udienze, il rapporto con i collaboratori, il coordinamento con altri uffici.

La diligenza riguarda la presenza in ufficio e/o in udienza, il rispetto dei termini previsti per la redazione di atti e provvedimenti o per il compimento di attività giudiziarie, la partecipazione alle riunioni dell'ufficio.

La laboriosità riguarda la quantità di procedimenti trattati, i tempi di trattazione degli stessi, la collaborazione alle attività dell'ufficio di appartenenza.

L'impegno riguarda la collaborazione alla soluzione di problemi organizzativi o giuridici, la disponibilità alla sostituzione di magistrati assenti, la partecipazione ai corsi di aggiornamento.

L'oggetto della valutazione.

Il giudizio si forma sulla base di numerosi atti e documenti che consentono di conoscere il più approfonditamente possibile tutti gli aspetti professionali del magistrato da valutare.

I più significativi sono:

- la c.d. "autorelazione", un documento in cui l'interessato dà conto di tutti gli elementi che ritiene necessario o utile sottoporre all'attenzione del Consiglio giudiziario e del CSM relativamente ai profili oggetto di valutazione;

- gli atti e i provvedimenti del magistrato, nonché i verbali di udienza, acquisiti "a campione" nell'ambito di quelli redatti nel quadriennio in valutazione;

- il c.d. "rapporto informativo", che consiste in una relazione sui diversi aspetti rilevanti ai fini della valutazione, redatta dal dirigente dell'ufficio di appartenenza del magistrato, il soggetto cioè che, per ruolo e vicinanza all'interessato, meglio ne conosce il profilo professionale;

- **le statistiche inerenti il numero di provvedimenti redatti, i tempi di trattazione dei procedimenti, i tempi di deposito degli atti, anche in paragone con gli altri magistrati dell'ufficio;**

- eventuali pubblicazioni scientifiche;

- eventuali segnalazioni del consiglio dell'ordine avvocati.



2) La valutazione dei magistrati

https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/ordinaria/percorso-professionale?show=true&title=valutazioni%20di%20professionalit%C3%A0&show_breadcrumb=valutazioni%20di%20professionalit%C3%A0

Il procedimento di valutazione

La valutazione viene effettuata dal Consiglio superiore sulla base di un (motivato) parere del Consiglio giudiziario del distretto in cui presta servizio il magistrato da valutare (per i magistrati della Corte di Cassazione e della relativa Procura generale è competente il Consiglio direttivo istituito presso la Corte di Cassazione).

Il Consiglio giudiziario redige il parere, sulla base degli atti sopraindicati, motivando specificamente sui diversi profili oggetto di valutazione e formulando un giudizio - che può essere "positivo", "carente", "gravemente carente" o "negativo" - su ciascuno degli elementi in cui si scompone la valutazione stessa, e un giudizio complessivo, sulla base dei singoli "giudizi parziali", che può essere positivo, non positivo, negativo.

Tale parere non è vincolante per il Consiglio superiore, che formula il giudizio finale ("positivo", "non positivo" o "negativo"). Prima della decisione, il Consiglio può, se necessario, effettuare ulteriori approfondimenti.

Qualora l'esito sia "non positivo" o "negativo", il magistrato viene sottoposto ad un successivo periodo di valutazione (un anno in caso di giudizio "non positivo" e due in caso di giudizio "negativo") Nel frattempo, egli rimane nella classe di valutazione precedentemente conseguita.

Qualora si confermi per due volte il giudizio negativo, l'interessato viene dispensato dal servizio.

Gli effetti delle valutazioni di professionalità

Il conseguimento delle diverse valutazioni di professionalità, oltre che garantire il costante controllo sull'adeguatezza professionale, ha vari effetti.

In primo luogo, il positivo superamento delle diverse valutazioni di professionalità costituisce una delle condizioni per accedere a determinate funzioni (ad esempio, per assumere le funzioni di consigliere di corte d'appello è necessario la II valutazione, per quelle di Procuratore della Repubblica la III o la IV, a seconda delle dimensioni dell'ufficio)

In secondo luogo, il raggiungimento di talune valutazioni (la I, la III, la V e la VII) consente l'automatica progressione stipendiale: vagliata positivamente la capacità professionale, la fascia retributiva diviene una conseguenza automatica, che serve a evitare di minare l'imparzialità e l'indipendenza del magistrato, come potrebbe invece accadere se la progressione economica fosse legata a procedure concorsuali o alla funzione concretamente svolta.

Normativa di riferimento

- [Decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 160](#) (art. 11)
- [Circolare n. 20691 del 2007](#) (Criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007 n. 111 recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario)
- [Circolare n. 16754 del 2008](#) (Circolare sull'acquisizione dei provvedimenti e verbali di udienza a campione)
- [Circolare n. 4718 del 2009](#) (Circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati)

La normativa secondaria che disciplina le valutazioni di professionalità può essere reperita nelle pagine dedicate a [circolari e delibere della IV Commissione](#).



2) La valutazione dei magistrati

- L. 17/06/2022, n. 71
- Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
- **Art. 3. Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità** (In vigore dal 21 giugno 2022)

.....

- h) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:
 - 1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i **dati statistici** e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il **profilo sia quantitativo che qualitativo**, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;
 - 2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;



2) La valutazione dei magistrati

Cosa notiamo?

- Un sistema di valutazione è necessario: esempi di persone non all'altezza del ruolo o inclini a disattendere i propri doveri esistono in ogni categoria professionale.
- Ma quello attualmente in vigore per i magistrati sembra da una parte privilegiare l'aspetto quantitativo rispetto a quello qualitativo (si veda lo spasmodico ricorso alle cosiddette statistiche).
- Il rischio è quello di trasformare il magistrato in un burocrate senza più alcuna motivazione ideale per il quale le cause sono solo pratiche da sbrigare.
- Una serie di fenomeni induce molti a credere che l'importante sia avere una sentenza indipendentemente da quale essa sia.
- Una idea che non coincide con quella di giustizia.
- Un sistema di valutazione non appagante rischia di demotivare i magistrati migliori e di rendere appetibile la professione unicamente a quelli che cercano un "buon impiego".



3) Supporti informativi offerti al giudice (in questo caso: amministrativo)

UTILITA'

Banche dati

 GA - Decisioni e pareri	 Gazzetta Ufficiale	 WOLTERS-KLUWER EDITORE (EX DE AGOSTINI)
 Giuffrè Editore	 Giustamm	 LexItalia
 Il Sole 24 ore	 IL FORO ITALIANO	 ITALGIUREWEB



3) Supporti informativi offerti al magistrato

Cosa notiamo?



- Solo banche dati italiane
- Solo banche dati giuridiche
- Nessuna banca dati «culturale»

Nel titolo della mia relazione si evoca la
«decisione comprensibile e condivisibile»

Cos'è la Comprensibilità/Chiarezza

- La necessità di chiarezza è imposta dal diritto positivo
 - **121. codice di procedura civile.** Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti
[*testo post riforma Cartabia*]
 - Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. **Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico**
 - **Art. 3 codice del processo amministrativo**
 - **2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica,** secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.

Fondamento dell'obbligo di essere chiari

- Cons. Stato, sez. IV, 07/11/2016, n.4636 (1)
 - *la **chiarezza** e specificità degli scritti difensivi (ed in particolare dei motivi) si riferiscono*
 - *all'ordine delle questioni,*
 - *al linguaggio da usare,*
 - *alla correlazione logica con l'atto impugnato (sentenza o provvedimento che sia),*
 - *alle difese delle controparti;*
 - *ne consegue che è onere della parte ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, così evitando la prolissità e la contraddittoria commistione fra argomenti, domande, eccezioni e richieste istruttorie*



Fondamento dell'obbligo di essere chiari

- Cons. Stato, sez. IV, 07/11/2016, n.4636 (2)
 - *gli oneri di specificità sinteticità e **chiarezza** incombenti sulla parte ricorrente (e sul suo difensore, che tecnicamente la assiste in giudizio) trovano il loro fondamento:*
 - *I) nell'art. 24 Cost., posto che solo una esposizione **chiara** dei motivi di ricorso o, comunque, delle ragioni che sorreggono la domanda consente l'esplicazione del diritto di difesa delle altre parti evocate in giudizio;*
 - *II) nella loro strumentalità alla attuazione del principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma secondo, Cost., poiché un giudizio impostato in modo **chiaro** e sintetico, quanto alla causa petendi ed al petitum, rende più immediata ed agevole la decisione del giudice, evita l'attardarsi delle parti su argomentazioni ed eccezioni proposte a mero scopo tuzioristico, rende meno probabile il ricorso ai mezzi di impugnazione e, tra questi, in particolare al ricorso per revocazione, a maggior ragione se proposto con finalità meramente dilatorie del passaggio in giudicato della decisione;*
 - *III) nella necessità della difesa "tecnica", il che contribuisce a rendere evidente la natura della professione legale quale "professione protetta", ai sensi dell'art. 33, comma quinto, Cost. e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile (cfr. Corte cost., 17 marzo 2010 n. 106);*



Fondamento dell'obbligo di essere chiari

- Cass. 13 febbraio 2023 n. 4300
 - *il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l'adeguata intellegibilità delle questioni, qualora renda effettivamente oscura l'esposizione dei fatti di causa e così confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità*



Due accezioni di chiarezza/comprendibilità

1. La chiarezza/comprendibilità come problema **formale**

- Evitare frasi troppo lunghe
- Evitare troppe subordinate
- Evitare espressioni inutili-antiquate-vuote
- Ecc.



Due accezioni di chiarezza/comprendibilità

2. La chiarezza/comprendibilità come problema **sostanziale**

- La costruzione del testo richiede al soggetto di compiere due operazioni: enucleare gli elementi di base da porre in relazione e imbastire (anche implicitamente) legami associativi tra essi.
 - Chiara deve essere l'enunciazione dei fatti rilevanti
 - Chiara deve essere l'individuazione del problema giuridico
 - Chiara deve essere l'individuazione delle regole applicabili
 - Chiara deve essere la soluzione del problema giuridico (raggiunta attraverso il ragionamento)

Come la cultura giuridica
può favorire la formazione
di una decisione
comprensibile e
condivisibile?



A) Sul piano della formazione e dell'accesso Per una cultura giuridica a 360°

- 1. Superare la logica delle «materie»
 - Le discipline universitarie (Settori scientifico disciplinari) sono concepite per governare la carriera dei professori
 - La formazione (e l'interesse di chi apprende) è altra cosa
 - Questo vale a maggior ragione:
 - a) per la formazione post lauream
 - b) per l'accesso alla magistratura (e alle altre professioni giuridiche)
- Un giudice deve saper decidere e giudicare indipendentemente dalla materia
 - (la conoscenza della disciplina è necessaria, ma è solo uno dei presupposti)



A) Sul piano della formazione e dell'accesso Per una cultura giuridica a 360°

- 2. Porre in esponente l'insegnamento/apprendimento del «**saper fare**» il giudice

- Costruzione di significati (interpretazione)
- Problem solving giuridico
 - Applicare regole a problemi
- Saper giudicare
- Saper decidere
- Abilità connesse alla scrittura
- «Creatività»

- 2. Porre in esponente l'insegnamento/apprendimento del «**saper essere**» giudice

- La deontologia
- Le responsabilità connesse al ruolo
- Gli atteggiamenti
 - Colleghi
 - Collaboratori
 - Avvocati
- Saper comprendere e valutare le conseguenze della propria decisione

A) Sul piano della formazione e dell'accesso Per una cultura giuridica non chiusa in se stessa

- 3. Valorizzare l'interdisciplinarietà
 - Tra le materie giuridiche
 - Tra il diritto e gli altri saperi
 - Per questo il riferimento alle banche dati straniere e non giuridiche
 - Comprendere il distillato degli altri saperi serve a decidere (es.: antitrust) ma anche a porre le domande giuste al consulente e a «leggere» le consulenze
- Il giudice (ovvero: il giurista in generale) come intellettuale



B) Sul piano della valutazione

Per una cultura giuridica non basata sulla quantità

- 1. Abbandonare la logica «quantitativa»
 - Mettere l'accento sulle «statistiche» lancia al giudice un segnale chiaro: da lui ci si aspetta solo che scriva il maggior numero di sentenze possibile
 - Occorre, piuttosto, fissare il limite massimo di provvedimento che un giudice può scrivere in un anno



B) Sul piano della valutazione

Per una cultura giuridica basata sulla qualità

- 2. Coltivare la logica «qualitativa»
 - Fissare i parametri («indicatori») che definiscano la «buona sentenza»



C) Sul piano dell'informatizzazione

Per una cultura giuridica che usi al meglio la rivoluzione digitale

- Oggi il «processo telematico» si traduce solo nel deposito telematico di atti redatti in pdf (che possono contenere qualsiasi cosa)
- Forse sarebbe utile prevedere (negli atti di parte e nelle sentenze) dei «campi» da riempire obbligatoriamente
 - Consentirebbe di isolare meglio gli elementi posti a base del ragionamento giuridico svolto



D) Sul piano delle carriere

Per una cultura giuridica comune alle diverse professioni legali

- Favorire il più possibile il passaggio delle carriere
 - Tra magistrature
 - Tra professioni legali (e Università)
 - Estendere la procedura delle nomine per «meriti insigni»



Cos'è la «cultura giuridica» (dei giuristi o interna)?

- Insieme dei saperi espressi e taciti (nella loro dimensione diacronica, transnazionale e digitale) della comunità di pratica dei giuristi ovvero di tutti coloro che si dedicano alle attività professionali riguardanti la formazione, l'applicazione, l'esposizione e la trasmissione del diritto
- Premessa e strumento perché possa realizzarsi la giustizia (sociale e del caso concreto)
- La formazione del giudice (i.e.: del giurista) e la redazione delle sentenze non deve mai perdere di vista il fine: la giustizia.
 - Non una decisione, quale che sia, tra tante
 - Una decisione che assicuri giustizia

